1. L'art. 77 del regolamento n. 1408/71 dev'essere interpretato nel senso che esso riserva al titolare di una pensione cittadino di uno Stato membro ed avente figli a carico, ma residente nel territorio di un altro Stato membro, il solo vantaggio del pagamento da parte degli enti previdenziali del suo paese di origine degli « assegni familiari », definiti dall'art. 1, lett. u), sub ii), di detto regolamento, ad esclusione di altre prestazioni familiari, quali gli assegni di « inizio dell'anno scolastico » e di « stipendio unico » contemplati dalla normativa francese.

2. L'art. 51 del trattato contempla il coordinamento delle legislazioni degli Stati membri, non già l'armonizzazione e lascia quindi sussistere differenze fra i regimi previdenziali degli Stati membri e, di conseguenza, nei diritti delle persone ivi occupate. Le differenze sostanziali e di procedura fra i regimi previdenziali dei singoli Stati membri e, quindi, nei diritti delle persone ivi occupate sono lasciate intatte da detto articolo.

Tuttavia la normativa comunitaria in fatto di previdenza sociale deve evitare di aggiungere ulteriori disparità a quelle già derivanti dalla mancata armonizzazione delle legislazioni nazionali ed il principio della parità di trattamento, sancito dagli artt. 7 e 48 del trattato, vieta non solo le discriminazioni palesi, basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi forma dissimulata di discriminazione che, applicando altri criteri di distinzione, conduca di fatto allo stesso risultato.

Non sono in contrasto con detti principi le disposizioni dell'art. 77 del regolamento n. 1408/71 le quali limitano agli assegni familiari le prestazioni per figli a carico che uno Stato membro deve corrispondere ai propri cittadini titolari di una pensione e residenti nel territorio di un altro Stato membro. Queste disposizioni costituiscono infatti una norma di portata generale che si applica indistintamente a tutti i cittadini degli Stati membri, norma basata su criteri obiettivi relativi alla natura ed ai presupposti per l'attribuzione di questo tipo di prestazioni, la quale non crea di per sé alcuna discriminazione.

RELAZIONE DI UDIENZA

presentata nella causa 313/86 *

I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

1. Come risulta dalla sentenza di rinvio e dagli atti di causa, il ricorrente nella causa principale, sig. O. Lenoir, cittadino francese titolare di una pensione di vecchiaia in base alla normativa francese, trasferiva, nel mese di giugno 1983, la sua residenza familiare da Peymeinade (Alpes-Maritimes, Francia) a Eastbourne (Est-Sussex, Regno Unito). Per i suoi due figli, egli continuava a percepire da parte del competente istituto francese, la

* Lingua processuale: il francese.

Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, gli assegni familiari del regime francese.

Con lettera del 10 novembre 1984, la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes informava tuttavia il sig. Lenoir che, a seguito della sua partenza dalla Francia, i suoi diritti erano ormai limitati ai soli assegni familiari, ad esclusione degli assegni di « inizio dell'anno scolastico » e per « stipendio unico » di cui egli doveva restituire l'importo indebitamente percepito per gli anni 1983 e 1984.

Il Lenoir presentava alla « commission des recours gracieux de la Caisse d'allocations familiales » una domanda intesa ad ottenere il beneficio di tali prestazioni, domanda che veniva respinta con decisione 20 marzo 1985 dalla « commission des recours gracieux de la Caisse d'allocations familiales ». Il motivo del rigetto della sua domanda consisteva nel fatto che il versamento degli assegni di inizio dell'anno scolastico e dell'assegno per stipendio unico era « incompatibile con le disposizioni dell'art. 77 del regolamento n. 1408/71, come modificato e aggiornato dal regolamento n. 2001/83 (in prosieguo: « regolamento n. 1408/71 »).

Contro tale decisione, il sig. Lenoir presentava, il 28 giugno 1985, un ricorso dinanzi al tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes.

Tale giudice ha ritenuto che l'interpretazione data dall'ente nazionale competente all'art. 77 del regolamento n. 1408/71 sembri conforme alla formulazione di tale norma che, inserita nel titolo III, capitolo 8, relativo alle prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni o di rendite e prestazioni per orfani, stabilisce che:

« 1) Il termine " prestazioni ", ai sensi del presente articolo, designa gli assegni familiari previsti per il titolare di una pensione o di una rendita di vecchiaia, d'invalidità, di infortunio sul lavoro, o di malattia professionale, nonché le maggiorazioni o supplementi di tale pensione o rendita previsti per i figli di tali titolari, eccettuati i supplementi concessi in base all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

2) Qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio il titolare di pensione o rendita o i figli risiedono, le prestazioni sono concesse secondo le seguenti norme:

a) al titolare di una pensione o di una rendita dovuta in base alla legislazione di uno Stato membro, conformemente alla legislazione di uno Stato membro competente per la pensione o la rendita.

(...) ».

Secondo il giudice nazionale, la conformità dell'interpretazione data dall'ente nazionale all'art. 77 del regolamento n. 1408/71 deriva dal fatto che vi sono considerati gli « assegni familiari » e non le « prestazioni familiari » nelle quali, secondo la normativa francese in vigore (art. L 511-1 del codice della sicurezza sociale), sono classificati gli assegni di « inizio dell'anno scolastico » e di « stipendio unico », incluso dal 1977, con altri vantaggi, nell'assegno di « complemento di famiglia ».

Tuttavia, il giudice nazionale, dopo aver constatato che è pacifico il fatto che il Le-

noir soddisfaceva alle condizioni per la concessione delle prestazioni controverse in Francia e che l'interpretazione fornita dalla Caisse des allocations familiales risulta da una « guida delle prestazioni », documento puramente amministrativo di valore indicativo, riteneva che la portata del testo dell'art. 77 del regolamento n. 1408/71 debba combinarsi con le dichiarazioni del suo preambolo che fa riferimento alla nozione delle prestazioni familiari e non a quella degli assegni familiari propriamente detti.

Con sentenza 21 ottobre 1986, registrata in cancelleria il 15 dicembre 1986, il tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes ha pertanto sospeso il procedimento e, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

« Se il tenore dell'art. 77 del regolamento comunitario 14 giugno 1971, n. 1408, debba interpretarsi nel senso che esso conferisce al titolare di prestazioni familiari, cittadino di uno Stato della Comunità e residente nel territorio di un altro Stato della Comunità, la sola spettanza del versamento, da parte degli enti previdenziali del suo paese di origine, degli " assegni familiari " ad esclusione delle altre prestazioni familiari ed in particolare dell'assegno di inizio dell'anno scolastico (allocation de rentrée scolaire) e dell'assegno di complemento di famiglia (allocation de complément familial) ».

2. In conformità all'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte il ricorrente nella causa principale, il governo francese, rappresentato dai sigg. G. Guillaume, in qualità di agente, e C. Chavance, in qualità di agente supplente, il governo italiano, rappresentato dal sig. P. G. Ferri, avvocato dello Stato, in qualità di agente, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Griesmar, in qualità di agente.

La Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere a istruttoria.

II — Osservazioni scritte presentate dinanzi alla Corte

1. Il *ricorrente* nella causa principale dichiara di associarsi alle considerazioni contenute nella sentenza del giudice nazionale, in base alle quali erano soddisfatte le condizioni della normativa nazionale per beneficiare delle prestazioni controverse in Francia e l'interpretazione adottata dalla Caisse des allocations familials des Alpes-Maritimes è basata solo su un documento puramente amministrativo di valore puramente indicativo.

2. Il *governo francese* sottolinea che la definizione delle prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni, fornita dall'art. 77 del regolamento n. 1408/71, è una definizione specifica e valida nell'ambito di tale norma basata sul concetto degli assegni familiari per i titolari di una pensione o di una rendita e delle maggiorazioni o supplementi di queste pensioni e rendite per i figli dei loro titolari, senza comprendere l'insieme delle prestazioni familiari in senso lato.

Il governo francese continua sottolineando che, in base all'art. 1, lett. u), sub ii), del regolamento n. 1408/71, il termine « assegni familiari » designa le prestazioni periodiche in danaro concesse in funzione del numero ed eventualmente dell'età dei familiari, ad esclusione delle ulteriori condizioni relative alle risorse del beneficiario, che rientrano nella nozione delle prestazioni familiari in senso ampio di cui alla lett. u), sub i), dello stesso articolo.

Esso osserva che la natura di ciascuna prestazione, in base all'art. 77, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71, deve essere determinata in base al diritto nazionale in vigore, nella fattispecie il diritto francese che distingue chiaramente tra gli assegni familiari propriamente detti e le prestazioni controverse nella causa principale il cui beneficio è sottoposto dalla normativa nazionale a ulteriori condizioni.

— Gli assegni familiari, che costituiscono l'oggetto del capitolo 1 del titolo II del codice francese di previdenza sociale, vengono versati a tutti gli assicurati sociali qualora questi ultimi soddisfino le condizioni per il riconoscimento del diritto alla loro riscossione.

— Per contro, l'assegno per stipendio unico, incluso nell'assegno di complemento di famiglia dalla legge francese 12 luglio 1977 n. 77-765, e che forma oggetto del capitolo 2 del titolo II del codice di previdenza sociale, risponde a due ulteriori condizioni di cui una condizione relativa ai redditi del beneficiario, che non devono superare un certo limite massimo, e una condizione relativa all'età dei figli a carico (art. L 522-1, codice di previdenza sociale).

— Allo stesso modo l'assegno per inizio dell'anno scolastico risponde a ulteriori condizioni specifiche relative al limite massimo dei redditi del beneficiario e all'iscrizione dei figli a carico ad un istituto scolastico (art. L 543, 1, 2).

Il governo francese conclude così che in base alla normativa francese le prestazioni controverse non costituiscono assegni familiari e non rientrano né l'una né l'altra nell'ambito di applicazione dell'art. 77 del regolamento n. 1408/71 e propone quindi di fornire al giudice nazionale la seguente soluzione:

« Le disposizioni dell'art. 77 del regolamento n. 1408/71/CEE devono essere interpretate nel senso che riservano al titolare di una pensione di anzianità cittadino di uno Stato membro e residente sul territorio di un altro Stato membro il solo beneficio del versamento da parte degli enti previdenziali del suo paese di origine delle maggiorazioni o supplementi di tale pensione contemplati per i suoi figli e degli assegni familiari ad esclusione delle altre prestazioni familiari, in particolare, nell'ipotesi di un cittadino francese, dell'assegno di inizio dell'anno scolastico e del complemento di famiglia ».

3. Il *governo italiano* ritiene che la questione sottoposta alla Corte metta in causa l'art. 51 del trattato CEE alla luce del quale devono essere esaminate e risolte le contraddizioni rilevate dal giudice nazionale all'interno del regolamento n. 1408/71. Esso sostiene a tal riguardo che, nonostante il fatto che la questione pregiudiziale sia formulata in termini di interpretazione dell'art. 77 del regolamento n. 1408/71, la questione pregiudiziale dovrebbe trasformarsi automaticamente in una questione di validità di tale norma ove essa risulti incompatibile con i principi sanciti dalle disposizioni di rango superiore dell'art. 51 del trattato CEE che costituisce la base di abilitazione del regolamento n. 1408/71.

Il governo italiano sottolinea così che gli assegni controversi nella causa principale rientrano incontestabilmente nelle prestazioni familiari di cui all'art. 1, lett. u), sub i), del regolamento n. 1408/71, e pertanto rientrano nell'ambito soggetto ai regolamenti comunitari adottati in applicazione dell'art.

51 del trattato. Ne deriva che la garanzia contemplata dall'art. 51, lett. b), del trattato CEE deve essere loro concessa così come alle altre prestazioni quali gli assegni familiari. Di conseguenza, un'interpretazione letterale dell'art. 77, n. 1, del regolamento 1408/71 va esclusa poiché non consente di applicare a tali prestazioni il disposto dell'art. 77, n. 2, che esclude il criterio di residenza e garantisce il beneficio delle prestazioni acquisite in base alla normativa di uno Stato membro ai lavoratori migranti che hanno lasciato tale Stato membro.

Secondo il governo italiano, è illogico e arbitrario, tenuto conto della finalità dell'art. 51 del trattato CEE, privare il titolare di una pensione di prestazioni familiari il cui versamento è invece garantito dall'art. 73 del regolamento n. 1408/71 ai lavoratori dipendenti, anche se i loro familiari risiedono in un altro Stato membro. A tal riguardo, esso invoca la sentenza pronunciata il 15 gennaio 1986 nella causa 41/84, Pinna (Racc. 1986, pag. 1), che presenta una stretta analogia con la presente causa, con la quale la Corte ha dichiarato l'invalidità dell'art. 73, n. 2, del regolamento n. 1408/71 in quanto tale norma escludeva per i lavoratori assoggettati alla normativa francese la concessione delle prestazioni familiari francesi ai loro familiari residenti in un altro Stato membro. In tale sentenza è stata dichiarata l'illegittimità di una norma che istituisce in uno Stato membro un regime di pagamento diverso da quello in vigore in altri Stati membri e la discriminazione dissimulata contro i lavoratori immigrati che rientrano nel loro paese di origine rispetto ai lavoratori cittadini dello Stato interessato che rimangono, normalmente, nei loro paesi e percepiscono tutte le prestazioni familiari. Di conseguenza, secondo il governo italiano, è ingiustificato rifiutare le prestazioni familiari ad un lavoratore pensionato residente egli stesso (e non solo la sua famiglia) in un altro Stato membro, penalizzandolo per essere rientrato nel suo paese ed obbligandolo a rinunciare ai diritti che egli ha acquisito in un altro Stato membro in contrasto con gli obiettivi propri del trattato.

Infine, il governo italiano aggiunge che con la limitazione dell'applicazione dell'art. 77 ai soli assegni familiari si trascura il fatto che questi ultimi in Francia sono solo un elemento di un sistema complesso caratterizzato dall'unicità sia delle sue fonti di finanziamento (contributi dei datori di lavoro) che della sua finalità intesa a consentire una compensazione dei carichi di famiglia e che costituisce, con il salario o con la pensione, una situazione economica complessiva garantita ai lavoratori e che si troverebbe squilibrato in caso di esclusione di uno dei suoi elementi che costituiscono le prestazioni diverse dagli assegni familiari.

Il governo italiano propone così di dare alla questione sottoposta alla Corte la seguente soluzione, dopo aver, eventualmente dichiarato nulla la disposizione di cui all'art. 77, n. 1, del regolamento n. 1408/71: ai sensi dell'art. 77, n. 2, del regolamento n. 1408/71, sono dovuti al titolare di una pensione corrisposta in base alla normativa di uno Stato membro le prestazioni familiari considerate dall'art. 1, lett. u), sub i), di questo stesso regolamento, anche se detto titolare risiede in un altro Stato membro. L'assegno di inizio dell'anno scolastico e l'assegno di complemento di famiglia sono prestazioni familiari ai sensi del regolamento n. 1408/71.

4. La *Commissione* sottolinea che ai sensi dell'art. 77, n. 2, del regolamento n.1408/71, le prestazioni devono essere concesse al titolare di una pensione o di una rendita, « conformemente alla legislazione dello Stato membro competente per la pensione o la rendita » e che, in base al tenore dell'art. 77, n.1, del regolamento n.1408/71, le prestazioni che vi sono considerate sono solo assegni familiari per i titolari di una pensione e di una rendita nonché le loro maggiorazioni o supplementi di pensioni o rendite di vecchiaia o di invalidità, contemplati per i figli dei titolari.

Per il resto, essa fa presente che, ai sensi dell'art. 1, lett. u), del regolamento n. 1408/71, le prestazioni familiari consistono in tutte le prestazioni in natura o in danaro destinate a compensare i carichi familiari, (i) mentre gli assegni familiari costituiscono prestazioni periodiche in danaro concesse esclusivamente in funzione del numero ed eventualmente dell'età dei familiari.

Così, per quanto riguarda l'assegno di « inizio dell'anno scolastico », la Commissione fa presente che, creato dalla legge francese 16 luglio 1974, n. 74-644, esso è costituito da un versamento unico in denaro in occasione di ogni inizio dell'anno scolastico ed è concesso alle famiglie beneficiarie per ciascun figlio iscritto in esecuzione dell'obbligo scolastico presso un istituto o ente di insegnamento, in conformità all'art. L 543-1 del codice di previdenza sociale. Il beneficio di tale prestazione è subordinato all'osservanza delle condizioni generali di riconoscimento del diritto alle prestazioni familiari e, inoltre, a condizioni particolari relative al figlio (diritto a una delle prestazioni familiari elencate all'art. L 511-1 del codice di previdenza sociale, età, iscrizione presso un istituto di insegnamento) ed al beneficiario stesso (importo dei suoi redditi inferiore ad un certo limite massimo).

Secondo la Commissione tale assegno risponde ai criteri degli « assegni familiari » ai sensi dell'art. 1, lett. u), sub ii), del regolamento n. 1408/71, nei limiti in cui costituisce una prestazione in danaro, periodica e concessa in funzione del numero e dell'età dei figli a carico. Tuttavia, la Commissione osserva che anche se si esclude il fatto che il versamento di tale prestazione è subordinato all'ammontare dei redditi del beneficiario, il che non è un criterio al quale rispondono gli assegni familiari ai sensi del regolamento n. 1408/71, dai lavori preparatori di questo regolamento risulta che il legislatore comunitario ha inteso escludere dalla definizione degli assegni familiari dell'art. 1, lett. u), sub ii), diverse prestazioni speciali la cui concessione è subordinata a situazioni di fatto difficilmente verificabili all'estero. Secondo la Commissione tale è il caso dell'assegno scolastico, assegno speciale, versato una volta all'anno, destinato a rispondere ad esigenze specifiche del ragazzo, che comprende forfettariamente l'aumento occasionale degli oneri connessi con l'inizio dell'anno scolastico.

Per quanto riguarda il secondo assegno controverso nella causa principale, la Commissione osserva che benché la questione pregiudiziale si riferisca all'assegno di « complemento di famiglia », dalla sentenza di rinvio risulta che si tratta dell'assegno di « stipendio unico » che dal 1978, in applicazione della legge francese 12 luglio 1977, n. 77/765, è incluso, con altri assegni, nel complemento di famiglia, pur continuando ad essere applicato in taluni casi in cui gli interessati soddisfano alle condizioni per beneficiare di tale assegno senza però soddisfare alle condizioni per il riconoscimento

del diritto al complemento di famiglia. Tale è il caso del ricorrente nella causa principale che avendo solo due figli non soddisfa alle condizioni per il riconoscimento del diritto al complemento di famiglia quali definite all'art. 522-1 del codice di previdenza sociale francese (tre figli a carico).

La Commissione ritiene che l'assegno per « stipendio unico », che è quindi il solo da prendere in considerazione, risponda perfettamente ai criteri della prestazione in danaro, della prestazione periodica nonché del numero e dell'età dei figli, nonostante il fatto che altre condizioni, collegate ai redditi della famiglia, siano ugualmente imposte dalla normativa nazionale. Tuttavia, secondo la Commissione, tale prestazione non è un « assegno familiare » riguardante anche tale prestazione, in quanto dai lavori preparatori del regolamento n. 1408/71 risulta che è stato comunemente ammesso di escludere dalla definizione dell'art. 1, lett. u), sub ii), di questo regolamento l'assegno per stipendio unico, tenuto conto della sua natura di « prestazione familiare speciale » la cui funzione è, secondo le valutazioni stesse della dottrina giuridica francese, quella di una retribuzione da assicurare a beneficio del coniuge che rimane a casa, in contropartita dell'attività che esso svolge per i figli.

Per quanto riguarda l'assegno di « complemento di famiglia » la Commissione solleva alcuni dubbi sulla pertinenza della questione pregiudiziale, tenuto conto dell'oggetto della causa principale, ed osserva, in subordine, che tale prestazione, secondo la normativa nazionale, è una prestazione periodica in denaro, concessa in funzione del numero e dell'età dei figli senza costituire del resto una « prestazione familiare speciale ». A differenza dell'assegno per stipendio unico, esso viene concesso anche quando i due coniugi esercitano un'attività professionale, senza che il fatto che il riconoscimento del diritto alla sua corresponsione sia condizionato dal reddito del titolare gli tolga la sua natura di assegno familiare, in quanto tale criterio si applica in diverse legislazioni trattandosi di assegni familiari propriamente detti o di maggiorazioni di questi ultimi. Il complemento di famiglia è così una prestazione « complementare » degli assegni familiari di cui assume la natura, alla luce dell'art. 1, lett. u), del regolamento n. 1408/71, secondo il quale il termine prestazione designa anche gli assegni supplementari ed in quanto la prestazione supplementare risponde, così come la prestazione principale, alla definizione degli assegni familiari ai sensi dell'art. 1, lett. u), sub ii), del regolamento n. 1408/71.

In via generale, la Commissione sostiene tuttavia che l'art. 77, n. 1, deve essere inteso nel senso della non esportabilità delle prestazioni diverse da quelle che vi sono considerate e in particolare degli assegni controversi nella causa principale. Il principio della non esportabilità delle prestazioni previdenziali è ammesso dal regolamento n. 1408/71 per quanto riguarda ad esempio le prestazioni elencate all'art. 10 che possono essere non esportabili in considerazione della riserva generale che tale articolo del regolamento contiene « salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento ». In ogni caso, secondo la Commissione, la non esportabilità delle prestazioni diverse dagli assegni familiari ai sensi dell'art. 1, lett. u), sub ii), è giustificata dalla natura stessa delle prestazioni speciali la cui concessione è condizionata da situazioni di fatto difficilmente verificabili all'estero.

La Commissione propone pertanto alla Corte di risolvere la questione ad essa sottoposta nel modo seguente:

1) L'art. 77 del regolamento n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che il titolare di una pensione o rendita di vecchiaia, di invalidità, di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, dovuta in base alla legislazione di un solo Stato membro, e residente con i suoi figli sul territorio di un altro Stato membro, ha diritto, conformemente alla legislazione dello Stato membro competente per la pensione o la rendita, agli assegni familiari quali contemplati all'art. 1, lett. u), sub ii), dello stesso regolamento.

2) Non costituiscono assegni del genere l'assegno di inizio dell'anno scolastico né l'assegno di stipendio unico contemplati dalla legislazione francese e costituenti oggetto della controversia dinanzi al giudice nazionale.

3) Non occorre risolvere la questione pregiudiziale nei limiti in cui essa riguarda il complemento di famiglia, contemplato dalla legislazione francese che non costituisce oggetto della causa dinanzi al giudice nazionale.

4) In subordine e nel caso in cui la conclusione sub 3 non fosse accolta: rientra tra gli assegni familiari ai sensi dell'art. 1, lett. u), sub ii), del regolamento n. 1408/71 il complemento di famiglia contemplato dalla normativa francese e concesso in quanto prestazione generale di mantenimento, in funzione in particolare del numero e dell'età dei figli, in aggiunta agli assegni familiari contemplati dalla legislazione di cui trattasi.

III — Risposte al quesito posto dalla Corte

1. La Corte ha invitato la Commissione delle Comunità europee ed il governo francese a prendere posizione per iscritto sugli argomenti del governo italiano secondo cui « l'art. 77, n. 1, (...) ha effetti limitativi praticamente solo nei riguardi della Francia » e « le prestazioni familiari diverse dagli assegni familiari, previste in altri Stati membri, non rivestono un'importanza apprezzabile ».

In risposta al quesito posto, la *Commissione delle Comunità europee* osserva che negli Stati membri diversi dalla Repubblica francese esistono prestazioni familiari diverse dagli assegni familiari, quali gli assegni lussemburghesi di inizio dell'anno scolastico, gli assegni d'istruzione speciale belgi o portoghesi per ragazzi handicappati e che, tenuto conto dell'interpretazione che essa propone della nozione di assegni familiari, le restrizioni dell'art. 77, n. 1, devono anche comportare effetti limitati per la Repubblica francese stessa. Così la Commissione ritiene che altre prestazioni, oltre agli assegni familiari in senso stretto, potendo essere qualificate anch'esse come assegni familiari nel diritto comunitario, siano esportabili nell'ambito dell'art. 77 del regolamento n. 1408/71. In ogni caso, la Commissione ritiene che quanto dichiarato ai punti da 20 a 22 della motivazione, nella sentenza 15 gennaio 1986, causa 41/84, Pinna, meriti di essere accuratamente circoscritto, salvo giungere ad una vera a propria rimessa in questione della tecnica di coordinamento delle legislazioni nazionali. Sembra, secondo la Commissione, che qualsiasi differenziazione, visibile od occulta, introdotta dal diritto co-

munitario nelle norme di previdenza sociale da applicare non sia di per sé vietata, dal momento che costituisce il prolungamento tecnico necessario, inevitabile, obiettivo delle disparità nazionali. Secondo la Commissione, l'art. 77, n. 1, riguarda solo gli assegni familiari ai sensi dell'art. 1, lett. u), sub ii), i quali possono del resto comprendere prestazioni diverse dagli « assegni familiari » nel senso nazionale.

La Commissione sottolinea infine che, sotto il profilo del principio della parità di trattamento, sussiste una differenza essenziale tra la situazione contemplata dall'art. 73, n. 2, del regolamento n. 1408/71, annullato dalla Corte di giustizia, nella causa 41/87, Pinna, e quella contemplata dall'art. 77, n. 1. Il principio della parità di trattamento non riguarda le disparità che possono risultare da divergenze esistenti tra le normative degli Stati membri dal momento che queste ultime riguardano tutti i soggetti in base ai criteri obiettivi e senza riguardo alla loro nazionalità. Il divieto di discriminazione non ha lo scopo di favorire l'armonizzazione del diritto nella Comunità. Così l'applicazione dell'art. 77, n. 1, può comportare disparità di trattamento da uno Stato all'altro a causa di divergenze tra i regimi nazionali di prestazioni familiari.

In conclusione, la Commissione ritiene che le osservazioni del governo italiano non siano tali da far dichiarare l'invalidità dell'art. 77, n. 1 del regolamento n. 1408/71.

3. Il *governo francese* ritiene che l'art. 77 del regolamento n. 1408/71 riguardi le prestazioni che sono definite in maniera specifica e che esso escluda dal suo campo di applicazione le « prestazioni familiari » quali definite all'art. 1, lett. u), sub i), poiché il termine « prestazioni » è tassativamente definito ai sensi di tale articolo.

Sotto il profilo giuridico, l'argomento secondo cui una norma del regolamento n. 1408/71 comporta effetti concreti solo per la legislazione di una minoranza di Stati membri, o anche di uno solo, non implica alcuna conseguenza. L'art. 77 non è una norma relativa ad una legislazione specifica. D'altro canto, la legislazione francese potrebbe essere essenzialmente considerata, in maniera indiretta, solo se essa fosse una delle sole a contemplare prestazioni familiari diverse dagli assegni familiari, il che appunto non si verifica nella fattispecie.

Di conseguenza, l'art. 77 è un articolo di coordinamento delle legislazioni nazionali e l'ambito di applicazione sostanziale che esso definisce non porta assolutamente ad istituire, in maniera indiretta per uno Stato, un sistema di pagamento differente da quello che si applica all'insieme degli altri Stati membri.

Il parallelo con la sentenza della Corte di giustizia 15 gennaio 1986, nella causa 41/84, Pinna, è privo di pertinenza, poiché nella causa di cui trattasi era sottoposta all'esame della Corte una doppia disposizione di coordinamento che distingueva i lavoratori assoggettati alla normativa francese dai lavoratori assoggettati alla legislazione di uno Stato membro diverso dalla Repubblica francese, mentre l'articolo di cui trattasi riguarda invece le legislazioni di tutti gli Stati membri.

D'altro canto, la Corte, nella sentenza 19 luglio 1976, causa 19/76, Triches, dovendo esaminare la validità dell'art. 42, n. 2, del regolamento n. 3, che ha preceduto l'art. 77,

n. 2, del regolamento n. 1408/71, e che conteneva disposizioni analoghe, ha dichiarato che dall'esame della questione sottoposta non è risultato alcun elemento tale da inficiare la validità della disposizione controversa.

Dalla tabella che figura all'allegato I della risposta del governo francese risulta, oltre a disparità considerevoli, che la Repubblica francese non è il principale Stato interessato.

Per il resto, in considerazione dell'allegato II alla risposta del governo francese, si constata che la Repubblica francese non è mai il solo Stato a contemplare un determinato tipo di prestazioni e che il fatto di considerare che solo le prestazioni familiari francesi sono valutabili, equivale ad ignorare deliberatamente queste diverse prestazioni istituite dalla quasi totalità degli Stati membri.

In conclusione, il governo francese ritiene che si debba rispondere nel modo seguente al quesito della Corte di giustizia:

« La diversità delle prestazioni familiari contemplate dalle legislazioni degli Stati membri non consente di affermare che queste ultime non rivestano un'importanza apprezzabile; non è giustificato sostenere che l'art. 77, n. 1, del regolamento n. 1408/71 comporti effetti limitati solo per quanto riguarda la Francia; risulta del resto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza 13 luglio 1976, causa 19/76, che la validità di tali disposizioni non è contestabile ».

C. N. Kakouris
giudice relatore

RELAZIONE D'UDIENZA INTEGRATIVA
presentata nella causa 313/86 *

Riapertura della fase orale del procedimento

1. Con ordinanza 18 marzo 1988 la Corte ha deciso di riaprire la fase orale del procedimento nella presente causa ed ha invitato le parti nella causa principale, gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a pronunziarsi sulla seguente questione:

« Nel caso in cui il termine " prestazioni " di cui all'art. 77 del regolamento del Consiglio n. 1408/71 dovesse essere interpretato nel senso che esso comprende unicamente gli assegni familiari propriamente detti, restandone escluse le altre prestazioni familiari del genere degli assegni per " rentrée scolaire " (inizio dell'anno scolastico) e l'assegno per " salaire unique " (retribuzione unica), contemplati dalla normativa francese, sorgerebbe la questione se detto art. 77 sia incompatibile col trattato CEE, in particolare con l'art. 51 di esso, e quindi invalido, in quanto, così interpretato, avrebbe

* Lingua processuale: il francese.